

TI_GERICHTE 15.2024.76 vom 21. März 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-03-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.76

FR: TI_GERICHTE 15.2024.76 du 21 mars 2025

IT: TI_GERICHTE 15.2024.76 del 21 marzo 2025

Regeste

Ricorso contro la notificazione del precetto esecutivo nelle mani di una persona che non rappresenta la società escussa estera. Foro dell'azienda giusta l'art. 50 cpv. 1 LEF. Procura postale speciale

Erwägungen

E. 25

settembre 2024, consid. 3.2, e 15.2021.79 del 29 marzo 2022, consid. 1.1). Per tale ragione, s'impone di verificare nel caso presente il momento esatto in cui la IS 1 è venuta a conoscenza dell'esecuzione, ovvero quello in cui ha ricevuto l'avviso di pignoramento, com'essa sostiene, o in cui ha avuto luogo la notificazione del precetto esecutivo, ch'essa reputa invece viziata. A tal uopo, è dunque necessario esaminare anche la censura che l'insorgente solleva circa la validità della notificazione del precetto esecutivo. 2. Al riguardo la ricorrente si duole che la notifica del precetto esecutivo non sia stata effettuata all'indirizzo di P_____ indicato su tale atto, ovvero presso l'immobile locato, bensì a quello dell'abitazione di PI 2 a M_____. Rileva inoltre che PI 4, "che si occupa dell'immobile di PI 2 a M_____", nulla ha a che fare con la IS 1 e non può quindi in alcun modo essere considerata come rappresentante della società escussa, motivo per cui la notificazione nelle sue mani non poteva essere validamente fatta sulla base dell'art. 65 cpv. 1 e 2 LEF. Nelle sue osservazioni, l'UE spiega che la Posta, da esso interpellata, ha riferito con e-mail del 5 agosto 2024 che PI 4 ha ricevuto "direttamente dal destinatario (telefonicamente od online)" una "procura singola", con la quale ha potuto ritirare l'atto allo sportello postale, esibendo il codice a barre, ricevuto in seguito al rilascio della procura, e un documento. L'Ufficio fa pure notare che tale circostanza è chiaramente indicata nel tracciamento dell'invio raccomandato fornito dalla Posta, ove alla data del 17 maggio 2024, alle ore 11:18, figura che l'ordine riguardante la "procura singola" è stato creato dal "destinatario". In merito al motivo per cui il precetto esecutivo non è stato notificato dall'Ufficio postale di P_____ all'indirizzo dell'escussa, ma da quello di M_____ al domicilio di PI 2, la resistente osserva che ciò è dovuto evidentemente a disposizioni della stessa ricorrente, la quale ha impartito l'ordine di rispedizione di tutta la posta da P_____ a M_____, come si evince da un precedente scritto del suo patrocinatore rivolto alla IS 1 al recapito di P_____, che è pure stato deviato a M_____, in Via _____. A sua detta, il precetto esecutivo è pertanto stato validamente notificato a M_____, l'escussa dovendo lasciarsi opporre le proprie istruzioni di rispedizione. Nella replica, l'insorgente reputa che la documentazione complementare prodotta dall'UE non dimostri il conferimento di una procura a PI 4 da parte di validi rappresentanti della IS 1, la Posta non essendo stata in grado di fornire alcuna copia del documento in questione. Aggiunge altresì che PI 2, che dispone dei poteri di

rappresentanza della IS 1, era assente al momento del tentativo di notificazione del precetto, in quanto era partito con la moglie da Parigi a Los Angeles la sera del 12 maggio 2024 ed è rientrato in Svizzera soltanto il 10 agosto 2024, come risulta – a suo dire – dalle copie dei biglietti aerei prodotte con la replica. Con la duplice la resistente postula l'estromissione dagli atti anche dei documenti riferiti ai biglietti aerei, siccome la ricorrente ne disponeva già al momento del ricorso. 2.1 Giusta gli art. 64 segg. LEF gli atti esecutivi – di cui fa parte il precetto esecutivo (DTF 120 III 57 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 5A_843/2016 del 31 gennaio 2017, consid. 4.1) – si notificano in linea di principio nelle mani del debitore, di un suo rappresentante o di una persona abilitata a tale fine (sentenza del Tribunale federale 5A_305/2021 del 4 ottobre 2021, consid. 4.4. 2.1). Occorre infatti ricordare che lo scopo degli art. 64 segg. LEF è quello di assicurarsi che il debitore sia effettivamente informato (citata 5A_843/2016, consid. 4.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_343/2016 del 20 ottobre 2016, consid. 2.1). Se il debitore è stato invitato a presentarsi all'ufficio o allo sportello della posta per ricevere l'atto esecutivo, tale invito non costituisce notifica; l'escusso non è inoltre obbligato a presentarsi allo sportello per ritirare il precetto esecutivo (DTF 138 III 25 consid. 2.1; 136 III 156 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 5A_84/2022 del 6 maggio 2022, consid. 2.1.1). 2.1.1 Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime e cioè per una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata, una società cooperativa o un'associazione iscritta nel registro di commercio, a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF). 2.1.2 Gli atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della società escussa. Qualora le persone menzionate all'art. 65 cpv. 1 LEF non si trovino in ufficio, la notifica può anche essere effettuata al domicilio del rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 73; DTF 134 III 112, consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_167/2013 del 29 agosto 2013, consid. 3.1; sentenza della CEF 15.2018.51 del 7 novembre 2018, consid. 3.1; Angst/ Rodriguez in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 9 ad art. 65 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 45 seg. ad art. 65 LEF). È pure valida la notificazione del precetto esecutivo fatta sin dall'inizio al domicilio privato del rappresentante della società giusta l'art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF (DTF 134 III 112, consid. 3.1; citata 5A_167/2013, ibidem). 2.2 Nel caso in esame, dal tracciamento dell'invio del precetto esecutivo, fornito dalla Posta su richiesta dell'UE, emerge che non vi è stato alcun tentativo di notificazione all'indirizzo di P_____ della IS 1, ma l'atto è giunto allo sportello dell'Ufficio postale di M_____ in base a un ordine di rispedizione dato dalla società escussa all'indirizzo, in Via _____ a M_____, dell'abitazione di PI 2, come dimostrato dalla resistente in sede di osservazioni, senza essere smentita dalla ricorrente, con la produzione di un suo precedente scritto indirizzato alla IS 1 a P_____ ma consegnato al domicilio privato di PI 2 a M_____ (doc. 7). Come accertato d'ufficio da questa Camera (art. 20 a cpv. 2 n. 2 LEF), per il tramite dell'UE, tale circostanza è del resto stata confermata dalla Posta, la quale con e-mail del 18 febbraio 2025 ha specificato che “la ditta IS 1 Los Angeles aveva una rispedizione fino al 8.2.2025 da via _____ P_____ a Via _____ M_____”, che “l'invio è stato avvisato il 16.05.2024 dalla base di distribuzione di Grancia che serve via _____ M_____” e che “infine è stato

recapitato allo sportello alla filiale di M_____ in data 17.05.2024” . Ricordato che PI 2 è “ Vicepresidente, Segretario e Chief financial officer di IS 1” (secondo la documentazione prodotta dalla ricorrente il 19 agosto 2024), quindi rappresentante dell’escussa nel senso dell’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF, l’assenza di un tentativo di notificazione a Porza non è criticabile (sopra consid. 2.1.2 i.f.). 2.3 La ricorrente, in replica, eccepisce invano che la documentazione complementare prodotta dall’UE non dimostrerebbe il conferimento di una procura a PI 4 da parte di validi rappresentanti della IS 1. Nell’e-mail del 5 agosto 2024 la Posta ha infatti spiegato che “è stata fatta una richiesta per procura singola direttamente dal destinatario (telefonicamente o online)” , come appare dal tracciamento dell’invio, “alla data di venerdì 17.05.2014, ore 11:18” , motivo per cui non è possibile fornire un documento cartaceo. Il responsabile della Posta interpellato ha anche indicato che “queste richieste vengono elaborate direttamente dal servizio clienti della Posta” , che “al momento del ritiro, chi si presenta allo sportello, ci mostra un codice a barre (ricevuto a seguito della richiesta) e un documento” e che “noi allo sportello s[c]an[s]ioniamo il codice, il sistema ci mostra il nome [...] di chi ha diritto di ritiro, noi verifichiamo che sia la persona menzionata e consegniamo l’invio” . La prova che il destinatario della raccomandata – PI 2 – ha conferito una procura singola a PI 4 – che secondo la ricorrente “si occupa dell’immobile del Sig. PI 2 a M_____” (v. ricorso, pag. 5, ad 22) – per ritirare il precetto esecutivo destinato alla società di cui egli risulta l’unico rappresentante in Ticino risulta proprio dalle dichiarazioni della Posta appena menzionate. Del resto, il fatto che PI 4 si sia presentata allo sportello dell’Ufficio postale di M_____ il 17 maggio 2024 per ritirare il precetto esecutivo può spiegarsi ragionevolmente solo perché ella ha ottenuto la nota “procura singola” (telefonicamente od online) dalla IS 1, o meglio dal suo unico rappresentante PI 2, nella cui cassetta delle lettere della sua abitazione di M_____ la Posta aveva depositato l’avviso di ritiro del precetto (cfr. sentenza della CEF 15.2025.6 del 19 febbraio 2025, consid. 2). 2.4 In linea di massima la notificazione a un membro adulto dell’economia domestica del rappresentante della società escussa (giusta l’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF) o un suo impiegato è possibile solo al domicilio del rappresentante della società escussa o al luogo di lavoro (sopra, consid. 2.1.2). Una notifica fuori da quei luoghi è però valida qualora il membro adulto dell’economia domestica, l’impiegato o persino un terzo (Jaques , De la notification des actes de poursuite, BISchK 2011, pag. 179 ad 3) sia in possesso di una procura speciale, debitamente comunicata all’ufficio d’esecuzione, che lo abilita a ricevere atti esecutivi per conto dell’escusso (sentenza della CEF 15.2021.55 del 30 agosto 2021, RtiD 2022 I 652 n. 34c, consid. 2.1 e rinvii) o del rappresentante della società escussa. Nel caso in esame, il fatto che la procura speciale sia stata comunicata alla Posta e non all’UE non vizia la notificazione, poiché la Posta è un ausiliario dell’ufficio d’esecuzione (DTF 142 III 425 consid. 3.4; 119 III 8 consid. 2/b; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 13 ad art. 72 LEF) . 2.5 Che PI 2 fosse all’estero al momento della notificazione del precetto esecutivo è un’allegazione che la ricorrente avrebbe senz’altro potuto e dovuto formulare già con il ricorso, al quale avrebbe potuto e dovuto accludere le prove documentali già esistenti od ottenibili a quel momento, ma trasmesse poi solo con la replica. Non possono pertanto essere prese in considerazione ai fini del giudizio (sopra consid. 1.1.1). Ad ogni buon conto, l’esito del giudizio odierno non muterebbe quand’anche i documenti in questione fossero considerati ricevibili. Anche dall’estero PI 2 avrebbe senz’altro potuto comunicare alla posta telefonicamente od online la procura speciale a favore di PI 4. D’altronde, la copia dell’acquisto, il 20 marzo 2024, di due biglietti aerei a

nome di PI 3 e della moglie _____ per un volo previsto sabato 12 maggio 2024 da Parigi a Los Angeles (doc. J) ancora non dimostra ch'egli fosse effettivamente presente su quel volo, ciò che la ricorrente avrebbe potuto e dovuto invece provare producendo la carta d'imbarco o un'autorizzazione di viaggio ESTA in formato elettronico. 2.6 In definitiva, la notifica del precetto esecutivo nelle mani di PI 4 risulta valida, sicché il ricorso si avvera irricevibile, in quanto tardivo, per quanto attiene alla contestazione del precetto esecutivo, e infondato in merito all'avviso di pignoramento, censurato con l'unico motivo della carente notificazione del precetto esecutivo. 3. Va respinta pure l'istanza di restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo, l'istante fondando il suo preteso impedimento ad agire entro il termine unicamente sul fatto di essere venuta a conoscenza dell'esecuzione con la ricezione dell'avviso di pignoramento il 4 luglio 2024 (v. istanza, pagg. 4-5, ad 17), allorquando in realtà ella ne era stata informata, tramite PI 2, già al momento della notificazione del precetto avvenuta il 17 maggio 2024 (sopra, consid. 2.3). 4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. L'istanza di restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo n. _____ è respinta. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il cancelliere _____ Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.